


URGENTE
ENTRATA
12/09/2014
CS



Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 - 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA B. CROCE 6 - 54100 MASSA (MS) TEL. 0585 796173 & FAX 0585869267
VIA BATTIFERRO N° 63 - RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL. 0432857205

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL' ART.414 CPC

LA SPINA MARIA LAURA, nata a La Spezia (SP) il 22/01/1973 e residente in Via Bologna 24, La Spezia (SP), cf LSP MLR 73A62 E463 M, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in La Spezia Via Tazzoli 36 (Studio Legale Avv. Sommovigo) ed in Massa, Via B. Croce 6, presso lo studio e nelle persone degli Avv. ti Daniele Biagini (BGN DNL 69E18 F023 Y) e Francesco Bertolini (BRT FNC 74R04 A496 Z), che la assistono, rappresentano e difendono per delega posta a margine del presente atto, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

Delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nel presente procedimento in ogni sua fase e grado, compresa la fase esecutiva e comprese l'eventuale giudizio di opposizione

Avv. Daniele Biagini
Avv. Francesco Bertolini

ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare, proporre riconvenzionale, proporre gravami, farsi sostituire. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
Eleggo domicilio:
Presso lo studio dell'Avv. Daniele Biagini
sito in VIA TAZZOLI 36, LA SPEZIA

PREMETTE

- 1 che la parte ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la Classe di Concorso A019, Discipline giuridiche ed economiche negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e II grado, ed è oggi inserita nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, II Fascia (di cui al DM 131/2007 e DM 353/2014), (IIS Capellini Sauro posizione n. 2 punti n. 55 Classe A019,);
- 2 che la parte ricorrente conseguiva i titoli di abilitazione suddetti a seguito dell'esito favorevole del concorso ordinario a cattedre II grado, indetto con DDG 1.4.99, cui faceva seguito l'inserimento nell'elenco degli abilitati all'insegnamento con provvedimento approvato, in via definitiva, in data 09/08/2001, con il punteggio utile di punti n. 56/80, come da certificazione che si produce in atti;
- 3 che la parte ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle cd "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esauri-

Visto per autentica

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

- mento”, del personale docente ed educativo della Provincia della Spezia, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di della Spezia;
- 4 che si premette, ai fini di una migliore disamina della questione sottesa alla presente azione, che la detta graduatoria (prima cd “permanente” e oggi cd “ad esaurimento”) è da considerarsi unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza (di cui ai DM nel prosieguo) prima biennali, e poi triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 146 del 2011);
 - 5 che, in forza dell'emanazione dei DM 123/2000 e DDG 12/02/2002, regolamenti ad oggetto l'integrazione/aggiornamento delle graduatorie, la parte ricorrente presentava apposita domanda al Miur – Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, di iscrizione/inserimento nelle cd Graduatorie Permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, (ed oggi Graduatorie ad esaurimento, istituite dalla L. 27/12/2006 nr. 296 art.1 comma 605 lett. “c”), per le discipline giuridiche ed economiche, Classe A019, per il biennio 2002/2003;
 - 6 che, a seguito dell'accoglimento della domanda, la parte ricorrente era regolarmente inserita a pieno titolo nella Graduatoria permanente, classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche (A.S. 2002/2003) con punteggio utile;
 - 7 che, in occasione del successivo aggiornamento delle graduatorie, nei termini e nelle modalità di cui ai successivi regolamenti, quali DD 31/03/2005 e DM 52/2005, la parte ricorrente provvedeva alla richiesta di permanenza e/o aggiornamento nelle graduatorie dette (con domanda del 29/04/2005), Classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche, vigenti per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, a seguito della quale rimaneva inserita nella Graduatoria di appartenenza e nella posizione utile maturata (Fascia 3, A019, posizione n. 34, punti n. 11,00, come da estratto graduatoria che si produce);
 - 8 che, quindi, la parte ricorrente era regolarmente iscritta/inserita nella graduatoria provinciale definitiva, in particolare nella Fascia III (terza) classe A019 Discipline



giuridiche ed economiche, nella posizione n. 34, con il punteggio utile pari a punti n. 11, come da decreto Prot. 4307/1 del 19/7/2006 USR Liguria;

9 che tale condizione permaneva fino al successivo aggiornamento delle graduatorie, disposto nell'anno 2007, di cui al regolamento/provvedimento DDG 16/03/2007, ad oggetto aggiornamento delle graduatorie permanenti e, come detto sopra, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) con L. 296/06;

10 che la parte ricorrente ometteva di presentare analoga domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie per gli AA.SS. 2007/2008 e 2008/2009, nel termine indicato dal DDG 16/03/2007, ex art. 1, comma 1, ove così stabilito: *"A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria."*;

11 che, a seguito di quanto sopra, la parte ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per il triennio AA.SS. 2007/2009;

12 che, cioè, in conseguenza della mancata presentazione della domanda nei termini e modi del regolamento, la parte ricorrente subiva la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici successivi, e cioè per gli anni di vigenza di dette graduatorie;

13 che la parte ricorrente non riceveva alcuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del Miur;

14 che, è bene precisare, la parte ricorrente ometteva di presentare la domanda di aggiornamento, confidando nel chiaro dettato letterale della norma, che prevede il c.d. reinserimento nelle GAE a seguito di nuova domanda, di cui al prosieguo;

15 che, cioè, la parte ricorrente mai ha manifestato una volontà tacita o espressa ad un'esclusione/cancellazione definitiva dalle Gae, né la legge dispone in tal senso;

16 che, conseguenza della cancellazione, la parte ricorrente non poteva essere attinta dall'elenco GAE, per gli AA.SS. successivi al mancato aggiornamento, quale candidata e/o possibile destinataria di incarichi per supplenze e/o contratti a termine,

- nell'ambito della Provincia di La Spezia, né, pacificamente, conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo;
- 17 che, in data 01/04/2014, con circolare ministeriale quale il DM 235/2014, veniva disposto dal Miur l'“*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, vavevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17*”;
- 18 che, quindi, il Ministero convenuto provvedeva ad un nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), con possibilità di aggiornamento/reinserimento per il personale docente ed educativo in possesso dei requisiti richiesti;
- 19 che, in data 12/05/2014—15/05/2014, nei termini previsti dal citato DM 235/2014, la parte ricorrente (già inserita e, quindi, in possesso dei titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento), in occasione del predetto aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, presentava domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie già di appartenenza, quale la III (terza) Fascia Classe di concorso A019, GAE dell'Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia;
- 20 che tale domanda era predisposta con apposito modello/fac-simile ai sensi del DM 235/2014, art. 9;
- 21 che, inopinatamente, in data 01/08/2014, il Miur – Ufficio Scolastico Territoriale di La Spezia, con provvedimento prot. n. 4402 a firma del Dirigente p.t., disponeva per il rigetto della domanda della parte ricorrente e, quindi, per l'esclusione della stessa dalle Graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio AASS 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, Classe di Concorso A019;
- 22 che nel provvedimento si legge, quale motivazione: *“vista la domanda presentata dalla Sig.ra La Spina Maria Laura [...] CONSIDERATO, pertanto, che la tipologia di domanda presentata non rientra tra quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato (DM 235/2014), CONSIDERATO che l'istante non risulta presente nella base informativa del MIUR per la graduatoria ad esaurimento richiesta e che la domanda è stata prodotta in modalità difforme da quanto descritto dai commi 2 e 3 dell'art. 9 del DM 235/2014, DISPONE il rigetto della domanda presentata dalla Sig.ra La Spina Maria Laura intesa ad ottenere l'inserimento a pieno titolo con riserva nella suddetta graduatoria ad esauri-*



mento di questa Provincia per la classe di concorso A019”;

23 che, quindi, il motivo dell'esclusione della parte ricorrente dalle graduatorie è che, secondo il Miur convenuto, la stessa non presentava i requisiti e/o condizioni quali, ex art. 1 Dm 235/2014, “essere personale docente inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III, e IV delle GAE costituite in ogni provincia”, e che a mente dell'art. 1, lett. b), di detto DM “a norma dell'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”;



che, è bene precisare, anche i precedenti regolamenti, DM 42/2009 prima e il DM 44/2011 poi, individuavano, quale motivo di cancellazione definitiva dalle Gae, la mancata presentazione della domanda di aggiornamento nei termini stabiliti;

25 che tale provvedimento di rigetto e/o esclusione è illegittimo in quanto infondato in fatto e in diritto, contrario alla normativa imperativa di legge, discriminatorio, e se ne chiede l'annullamento e/o la sua disapplicazione, unitamente ad ogni atto pre-supposto e conseguente in danno della parte ricorrente, per i motivi che seguono;

26 che è diritto della parte ricorrente al suo reinserimento/aggiornamento nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella posizione utile e con il punteggio maturato;

27 che, infatti, la parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda, in data 12/05/2014—15/05/2014, era in possesso dei requisiti di legge per il reinserimento nella III (terza) fascia delle graduatorie ad esaurimento (o quella meglio vista) della Provincia di La Spezia, così come richiesto e previsto dalla normativa di legge, quale l'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004, nonché ex art. 3 e 97 Cost.;

28 che, in ordine ai requisiti previsti e richiesti dalla normativa citata, fonte primaria e di rango superiore alle circolari e/o regolamenti del Miur, si rileva quanto segue;

29 che la parte ricorrente era già inserita nella GAE (ex permanente) sin dall'anno

2002, in occasione dell'allora vigente sistema di reclutamento del personale e, pertanto, soddisfaceva i requisiti ex art. 1, comma 1bis, L. 143/2004;

30 che così recita l'art. 1, comma 1 bis, della L. 143 del 04/06/2004: "*1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*";

31 che il testo normativo è molto chiaro e non si presta ad interpretazioni del testo difformi e/o contrarie dal consentire alla parte ricorrente, già inserita nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella classe di concorso sopraddetta, di essere reinserita nella stessa a seguito di apposita domanda, così come previsto dal Decreto Ministeriale, e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

32 che la graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza diversi (dapprima biennali e, poi, triennali), ed infatti, la disposizione di modifica dell'art. 1, comma 4, DL n. 97 del 2004, conv., con modif., nella L. 143/2004, parla di "aggiornamento" delle graduatorie, che, quindi, rimangono le medesime;

33 che, pertanto, il DM 235/2014 (e così come i DM relativi agli AASS precedenti, DM 44/2011 e DM 42/2009), oggi impugnato, è illegittimo nella parte in cui prevede e dispone che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria";

34 che, si rileva, l'interpretazione della normativa, quale qui prospettata, è stata fatta propria anche dal D.D.G. del Miur, in data 16/3/2007, (e, quindi, dallo stesso Ministero convenuto in data successiva alla emanazione della L. 143/2006), il quale, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasfor-

mazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito all'art. 1, comma 3, quanto segue: "A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.";

35 che, pertanto, è ancor più palese la illegittimità dei provvedimenti quali il DM 42/2009 e/o DM 44/2011 e/o DM 235/2014 e/o altro atto meglio visto, nella parte di interesse, e quindi, del provvedimento di esclusione della parte ricorrente qui impugnato;



che, quindi, si chiede che l'On.le Giudicante voglia disapplicare e/o annullare l'atto amministrativo, in quanto in aperta difformità e/o in contrasto e/o in violazione della normativa di legge, fonte di rango superiore;

37 che, infatti, l'esclusione della parte ricorrente dalle Graduatorie ad esaurimento è in aperta e chiara violazione della disposizione di legge, quale l'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004;

38 che la L. 143 del 04/06/2004 prevede al suo art. 1, comma 1 bis, che dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. 297/1994 s.m.i. della scuola avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria;

39 che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sempre secondo la detta disposizione, comporta la cancellazione dalla graduatoria ma solo per gli anni scolastici successivi;

40 che, in ogni caso, la cancellazione e/o esclusione non è definitiva;

41 che, cioè, la legge consente, a domanda dell'interessato, da presentarsi nei termini fissati per l'aggiornamento delle graduatorie, il reinserimento del docente nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della can-

- cellazione;
- 42 che, in buona sostanza, la norma di legge, di rango superiore al regolamento e/o circolare ministeriale, ha da un lato previsto la conseguenza della esclusione dalla GAE per il docente che non presenta domanda di aggiornamento nei termini, ma dall'altro lato ha previsto un limite a tale esclusione al solo limitato periodo di vigenza delle graduatorie;
- 43 che, quindi, venuta meno la validità delle graduatorie per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, nel caso con il DM 235/2014, la parte ricorrente, già inclusa in graduatoria negli anni precedenti, nel caso AASS 2005/2007, ai sensi della fonte primaria di legge, quale l'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004, ha diritto al suo reinserimento nella Gae, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione;
- 44 che, appunto, la facoltà di chiedere il reinserimento impone di escludere che la cancellazione dalla GAE sia definitiva, valendo la stessa soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria (sul punto, si produce giurisprudenza conforme del Tribunale di Massa, ordinanza dott.ssa Agostini, RL 438/2012; ordinanza dott. Lama, RL 689/2014; Tribunale della Spezia, dott. Panico, sentenza 317/2013);
- 45 che, cioè, con detta normativa il legislatore ha previsto la possibilità per i docenti già inclusi nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) e, quindi, per la parte ricorrente, di chiedere ed ottenere il reinserimento nel momento del nuovo aggiornamento, nei termini fissati dallo stesso DM;
- 46 che questa è l'unica interpretazione della disposizione, in linea con il dettato costituzionale in materia di gerarchia delle fonti ed ogni altra interpretazione della L. 143/2004, art. 1, comma 1 bis, è illegittima;
- 47 che, altresì, la stessa L. 296/2006, art. 1, comma 605, lett. c), di modifica delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, sanciva che *"Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"*, con ciò riconoscendosi il pieno diritto della parte ricorrente;
- 48 che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione in ordine ad ulteriori



e diversi diritti maturati, anche all'esito del presente giudizio, compresi i maggiori punteggi maturati e/o maturandi da riconoscersi, utili ai fini dello scorrimento nella GAE;

49 che il Miur ha già provveduto all'aggiornamento delle graduatorie con lo scioglimento delle riserve anche per la classe di concorso che qui interessa, in funzione del corrente anno scolastico 2014/2015 e per il periodo di vigenza della Gae;

50 che la parte ricorrente è oggi inserita nella graduatoria cd di circolo e di istituto, per incarichi e supplenze brevi e saltuarie, ove risulta in seconda fascia nelle graduatorie provinciali di istituto per la classe A019 ed in terza fascia per materie "matematica applicata" e "discipline economiche ed aziendali";

51 che, in conseguenza dell'inserimento nella Gae, la parte ricorrente potrebbe, invece, essere destinataria di incarichi e/o supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nonché maturare una posizione utile per l'immissione in ruolo;

52 che, infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze la parte ricorrente matura un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche ai fini di un'eventuale nomina in ruolo, sia la possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo;

53 che tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Voglia accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, in persona del dirigente p.t., con sede in Viale Italia 87, La Spezia, in quanto in violazione della normativa vigente, quale L. 143/2004, art. 1, comma 1 bis, Dlgs 297/1994 e s.m.i., L. 296/2006, art. 1, comma 605, Dlgs 165/2001, nonché art. 3 e 97 Cost., nonché della buona fede e correttezza contrattuale;

2. Voglia accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A019, Discipline giuridiche ed economiche negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado (o quella meglio vista), per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per la provincia della Spezia, ex Dlgs 297/1994 e s.m.i., L. 124/1999 e s.m.i., L. 143/2004 e s.m.i., L. 186/2004 e s.m.i., L. 296/2006 e s.m.i., L. 169/2008 di conversione con modificazioni del DL 137/2008, e nella posizione secondo il punteggio spettante per legge e maturato alla data della cancellazione, pari a n. 11 punti (o quelli meglio visti), ex DM 11/2002 ed ex L 143/2004 e/o altra normativa meglio vista;
3. Voglia, di conseguenza, **condannare/ordinare** al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di La Spezia, in persona del dirigente p.t., con sede in Viale Italia 87, La Spezia, di inserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A019, Discipline giuridiche ed economiche negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado (o quella meglio vista), per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, per la provincia della Spezia, e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, allo stato quantificati in punti n. 11 (o quelli meglio visti), ex DM 11/2002 ed ex L 143/2004, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione e/o di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o comunque si insta affinché l'On.le Giudicante voglia disporre quegli ulteriori e diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente;
4. Voglia infine **condannare** il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in



persona del Ministro in carica, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma e/o Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Italia 87, La Spezia, a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio.

* * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, nella classe di concorso di appartenenza, valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia, con sede in Viale Italia 87, 19124 La Spezia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzioneelaspezia.it o altro me-



glio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati, tra i quali gli stessi provvedimenti di esclusione e/o rigetto di istanze (come del resto, già successo per il provvedimento di esclusione della parte ricorrente, che è stato pubblicato sul sito internet).

Che detta modalità è già stata disposta, per quanto a nostra conoscenza, dal Tribunale di Massa, RL 876/2014, decreto dott.ssa Agostini, del 12/11/2014;

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza, nei modi di rito;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia, con sede in Viale Italia 87, 19124 La Spezia, sito istituzionale www.istruzioneela-spezia.it o altro meglio individuato.

» » »



Si producono i seguenti documenti:

1. Certificato abilitazione Reg. Cert. 22419 del 13/03/2013
2. Prima domanda di aggiornamento del 29/04/2005
3. Prot. 4307/1 del 19/07/2006 Miur La Spezia approvazione elenco Graduatoria
4. Estratto elenco graduatoria Fascia 3 Classe A019 A.S. 2005/07
5. Estratto aggiornato elenco graduatoria detta del 21/07/2008 e del 20/08/2014
6. DM 235/2014
7. Domanda di reinserimento in GAE del 12/05/2014
8. Provvedimento di esclusione prot. 4402 del 01/08/2014 UST SP
9. Elenco graduatorie circolo e istituto
10. Certificato di servizio
11. Normativa L. 143/2004
12. DM 123/2000
13. DDG 12/2/2002 e allegati
14. DD 31/03/2005 e allegati
15. DM 52/2005
16. DM 27/2007 e allegati
17. DDG 16/03/2007
18. DM 42/2009
19. DM 44/2011
20. CCNL Scuola 2007
21. Giurisprudenza Trib. Ms, Trib. Sp
22. Decreto dott.ssa Agostini notifica ex art. 151 cpc

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione utile per l'inserimento della parte ricorrente, il certificato dei servizi svolti aggiornato ovvero ogni altro documento e/o atto ammi-

nistrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Sig. Romanelli Carlo, Maffeo Rosaria, Tedesco Monica, il provveditore agli Studi p.t. o chi per esso, con riserva di ulteriore estensione e indicazione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00.

Salvis juribus.

Massa, 18/11/2014

Avv. Daniele Bignardi
Avv. Francesco Bertolini






TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 1493/2014 R.G.L.
Cron. 4983

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano
letto il ricorso che precede;
visto l'art. 415 c.p.c.



FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 3/2/2015 ore 9

Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta
udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

La Spezia, li 15/12/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


IL GIUDICE DEL LAVORO



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

LA SPEZIA, 15/12/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(M. Del'Giacco)





TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Lavoro

Causa 417

VERBALE PRIMA UDIENZA

Il giorno 3/2/2015 alle ore 9 nei locali del Tribunale della Spezia, davanti al Giudice monocratico del lavoro, dott. Gabriele Romano, si procede alla trattazione della causa di lavoro / previdenza iscritta al n. 1498/2014 R.G.L.

promossa da

LA SPINA MARIA LAURA Aw. BERGOLINI - BIAGINI

contro

MIUR Aw. GIUSCOLISI

Sono presenti:

per parte ricorrente: l'Aw. Alberici in sostanz. dell'Aw. Biagini

per parte convenuta: la sig. Peruzzi come da delega de
critica.

L'Aw. Alberici imputa nell'istanza di ammissione
alla pratica di Contointeresati ai sensi dell'art. 151 cpc
mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet
dell'amministrazione convenuta. Imputa altresì per lo
accoglimento delle domande di cui al ricorso contestando
le difese avversarie.

Il convenuto imputa nelle proprie difese.

Il Giudice
dato atto, autorizza l'estensione del Controalibitorio ai
Contointeresati mediante pubblicazione del ricorso e

del presente verbale sul sito internet www.istruzioneelaprazia.it
termina la causa all'udienza del 3/4/2015, ore 9,
avvertendo i contrainteressati che dovranno costituirsi almeno
10 giorni prima a pena di decadenza.

IL GIUDICE

